

COMUNE DI CARNAGO

STATUTO

Delibera n. 5 del 20/4/2004.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

IL COMUNE

ART. 1

DENOMINAZIONE

1. E' costituita in Comune di Carnago la collettività locale del capoluogo e della frazione di Rovate che vive ed opera nel territorio italiano compreso nella Regione Lombardia e nella Provincia di Varese e delimitato secondo l'allegata planimetria.

ART. 2

SCOPO DEL COMUNE

1. Il Comune di Carnago è l'ente territoriale autonomo che rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico anche in collaborazione con le libere forme associative e i gruppi sociali intermedi in cui la comunità si articola, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità.

ART. 3

SEDE ED EMBLEMI DEL COMUNE

1. Il Comune di Carnago ha sede nel Palazzo Municipale posto in piazza Gramsci n. 3.
2. Gli emblemi di riconoscimento del Comune sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) Stemma: palato di otto pezzi, d'oro e di rosso; al capo d'oro, caricato dell'aquila di nero, allumata di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.
 - b) Gonfalone: drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni argentati, l'asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo Stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. Oltreché nei casi previsti dalla legge, l'uso degli emblemi comunali è consentito ogni qualvolta la Giunta Municipale lo ritiene opportuno.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 4

AUTONOMIA DELLA COMUNITA'

1. La comunità che costituisce il Comune di Carnago è autonoma, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto all'ambiente sostegno delle operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo .

3. L'Ordinamento e lo Statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali ed ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento, per realizzare nel presente e nel futuro condizioni degne del suo passato.

5. La Comunità esprime, attraverso i suoi organi elettivi e le forme di proposta partecipazione e consultazione previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Enti Locali e dallo Statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali, alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività gestionale del Comune.

6. L'ordinamento comunale si ispira ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989 n.439.

ART.4 BIS

L'AUTONOMIA E L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO COMUNALE

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri loro attribuiti e del dovere di esercitarli, per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente art.4.

2. Il Consiglio comunale adegua il presente Statuto alle condizioni di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali.

3. Il Consiglio Comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai suddetti principi ed al presente Statuto.

Il Consiglio, inoltre provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente norma di revisione statutaria , all'adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all'Ente, di cui lo stesso non è dotato.

4. La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, adegua le norme regolamentari dell'ordinamento uffici e servizi attualmente vigenti ai principi stabiliti dalla normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali, dalle leggi sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e dal presente Statuto.

5. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, comporta l'obbligo per il Consiglio di adeguare ad essi lo Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle stesse e di abrogare, con effetto dalle esecutività delle modifiche, le norme statutarie con esso incompatibili.

ART. 5

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune di Carnago nell'ambito delle leggi della Repubblica Italiana, svolge tutte le funzioni amministrative inerenti la collettività locale ed il suo territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune ispira la sua azione ai principi fondamentali della Costituzione Italiana.
3. Il Comune promuove le condizioni per assicurare uno sviluppo della collettività che miri a soddisfare le esigenze attuali senza pregiudicare quelle delle future generazioni. A tal fine tutela la biodiversità come forma di integrazione dell'ambiente con le diverse forme di vita in esso ospitate.

ART. 6

RAPPORTI CON LA SOCIETA' CIVILE

1. Il Comune riconosce e favorisce l'esistenza dei gruppi sociali intermedi, degli Enti ed in genere delle libere forme associative e di volontariato della collettività locale che, con la loro azione, concorrono al perseguimento dello scopo indicato al precedente articolo 2.
2. Il Comune valorizza a tal fine le attività delle associazioni, assicurando adeguate forme di collaborazione nell'interesse della collettività.
3. Il Comune interviene per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni locali non aventi scopo di lucro.

CAPO III

PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 7

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e di prevenzione, con speciale riferimento agli anziani, ai minori ed ai soggetti svantaggiati in genere.

ART. 8

DIRITTI DEL CITTADINO E DELLA FAMIGLIA

1. Il Comune riconosce i diritti del singolo cittadino in conformità al dettato costituzionale senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. Il Comune riconosce e sostiene la famiglia (società naturale fondata sul matrimonio) quale forma di organizzazione sociale fondamentale della collettività.
3. Il Comune assicura il necessario sostegno ai cittadini ed alle famiglie in ordine al loro diritto alla salute, all'educazione, allo sviluppo culturale ed alla sicurezza sociale.
4. Il Comune, anche in collaborazione con le associazioni sensibili a questi temi, promuove i dovuti interventi sociali, culturali ed assistenziali.

ART. 9

PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune adotta misure atte a garantire la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 10

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO

1. Il Comune adotta, in collaborazione con gli enti territoriali ed amministrativi competenti, le misure necessarie per conservare e difendere l'ambiente, anche a tutela del mondo animale, e per prevenire ed eliminare le cause d'inquinamento.
2. Il Comune tutela il patrimonio storico ed artistico per garantirne il godimento da parte della collettività.

ART. 11

PROMOZIONE CULTURALE, SPORT, TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali.
2. Il Comune riconosce nello sport e nella pratica sportiva, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo, per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettività.
3. Il Comune riconosce che, le proprie funzioni sportive, possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa di cittadini e dalle loro formazioni sociali, delle società ed enti di promozione sportiva attraverso la loro attività.
4. L'Amministrazione per una migliore qualità dei servizi potrà stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione sulle basi delle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 12

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove il razionale uso delle risorse del territorio e si impegna a definire una corretta programmazione degli insediamenti che tenga conto della primaria necessità di garantire uno sviluppo sostenibile e durevole.
2. Il Comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
3. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni della popolazione.

ART.12BIS

PRINCIPI RELATIVI ALL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO LOCALE

1. Il Comune in conformità a quanto disposto dalle leggi vigenti è titolare di potestà impositiva autonoma, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000 n.212 contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza ed alla motivazione degli atti, alla buona fede ed alla collaborazione al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

TITOLO II L'AZIONE COMUNALE CAPO IV L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 13

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DOCUMENTALE

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazione amministrativa stabilite con il Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445
2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e di gestione, consentita dalla normativa vigente, al fine di eliminare procedure che gravano, per impegno e costi sulla popolazione, senza che la stessa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici da sostenere.
3. La nuova organizzazione comunale è tesa a divenire essenziale, efficiente ed economica nell'espletamento delle attività e dei servizi da fornire ai cittadini. I responsabili dell'organizzazione stessa programmano le modalità ed i tempi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e i criteri di innovazione delle procedure informatiche mediante attivazione di strumenti telematici ed elettronici necessari per il conseguimento dei fini proposti.
4. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi, costituisce uno degli obiettivi principali dell'azione di governo e dei responsabili della gestione organizzativa.
I risultati conseguiti da detta azione sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
5. Apposito regolamento definisce le condizioni delle persone in condizioni di indigenza per l'esenzione da rimborsi dei costi e dal pagamento dei diritti comunali.

ART. 14

FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. La pubblicità degli atti amministrativi riguardanti la generalità della popolazione dev'essere assicurata, oltrech  con la pubblicazione all'albo pretorio, mediante idonei avvisi in luoghi di pubbliche riunioni o ricorrendo ai mezzi di comunicazione sociale a diffusione locale.
2. Il regolamento comunale determina le altre categorie di atti amministrativi alle quali applicare le stesse forme di pubblicit .

ART. 15

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,   garantita la libert  di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalit  definite dalla legge.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui   applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie nel rispetto dei principi stabiliti dalle Leggi dello Stato e dallo Statuto Comunale.

ART. 16

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune pubblica un periodico di informazione amministrativa col quale d  notizia dei programmi dell'Amministrazione Comunale, degli atti adottati e in via di adozione di maggiore rilevanza.
2. Il giornale di informazione ospita interventi e discussioni su temi di particolare rilevanza per la vita della comunit  locale.
3. La composizione e il funzionamento del comitato di redazione sono disciplinati da apposito regolamento che garantisce la partecipazione della minoranza.

ART. 17

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Su ogni questione di rilevante interesse per la popolazione o il territorio comunale, l'Amministrazione Comunale pu  consultare la collettivit  locale attraverso le seguenti forme:
 - a. assemblee con la popolazione;
 - b. forum civici comunali e di frazione;
 - c. consulte;
 - d. sondaggi;
 - e. referendum;
 - f. democrazia elettronica.
2. L'Organo Comunale competente esamina l'esito della consultazione per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione ai cittadini.
3. Il regolamento stabilisce le modalit  e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 18

REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) almeno il 20 per cento del corpo elettorale del Comune;
 - b) il consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 19

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 20

INIZIATIVA POPOLARE

1. Almeno il 25% degli iscritti nelle liste elettorali comunali, può presentare al Comune proposte motivate, intese a tutelare interessi collettivi inerenti la popolazione o il territorio comunale.
2. La proposta presentata dev'essere giuridicamente legittima e, se dalla stessa derivi una spesa, deve indicare gli specifici mezzi finanziari di copertura della stessa.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco convoca l'organo istituzionale competente per sottoporre a deliberazione la proposta.
4. Il rigetto della proposta dev'essere motivato e può riguardare anche il contrasto con l'indirizzo politico amministrativo comunale.
5. Il contenuto della proposta rigettata non può costituire oggetto di nuova iniziativa popolare fino allo svolgimento di nuove elezioni amministrative.
6. Il regolamento comunale disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento dell'iniziativa popolare.

ART.20 BIS

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. L'Amministrazione comunale riconosce la partecipazione come diritto di tutta la comunità locale e si adopera per favorire l'esercizio e l'attuazione nelle forme che saranno individuate e disciplinate da appositi regolamenti.

ART. 21

ISTANZE E PETIZIONI

1. Ogni cittadino singolo o associato può presentare istanze e petizioni per la tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco se la ritiene fondata, sottopone alla Giunta Comunale l'esame dell'istanza o petizione entro quindici giorni dal ricevimento.
3. Entro i successivi trenta giorni la decisione della Giunta Comunale dev'essere comunicata al richiedente.

ART.21 BIS

ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE. RICONOSCIMENTO E RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il Comune riconosce il valore delle libere associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità e mediante la proposizione di attività culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.
2. La Giunta assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l'istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all'amministrazione del Comune al fine di assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini o di coloro che lavorano stabilmente nell'ambito comunale.

CAPO V I SERVIZI PUBBLICI

ART. 22

ASSUNZIONE DI SERVIZI

1. Salvo i casi previsti dalla legge, l'assunzione di un servizio per la sua gestione comunale è subordinata alla sussistenza di ragioni di utilità sociale od economiche.
2. L'attività ed i servizi comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, i servizi comunali sono erogati dietro corrispettivo, determinato, tendenzialmente ed in relazione alla natura del servizio, secondo i principi della capacità contributiva e della copertura del costo del servizio.
4. Il Comune interviene per favorire in termini economici l'utilizzo di strutture e servizi comunali ai membri della collettività locale in disagiate condizioni economiche.

ART.23

FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

ART.24

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il Consiglio Comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART.24 BIS

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Consiglio Comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

ART.25

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART.25 BIS

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

ART.25 TER

ACCORDI E CONFERENZE

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

CAPO VI

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 26

ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi istituzionali del Comune:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Sindaco.

ART. 26 BIS

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ISTITUZIONE ED ELEZIONE

1. Può essere istituita la presidenza elettiva del Consiglio Comunale composta dal Presidente e da un Vicepresidente con funzioni vicarie, eletti dal Consiglio nel suo seno, con votazione uninominale a schede segrete. Il Presidente ed il vice presidente devono essere eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
3. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale; essi assumono immediatamente la carica.

ART. 26 TER

FUNZIONI E STATUS DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale, se istituito, sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio Comunale, sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale previste dalla legge.
6. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - Propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - Attiva l'istruttoria sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
 - Programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, dei singoli Consiglieri, delle commissioni che risultano istituite ai sensi di legge;
 - Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare di competenza del Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
 - Promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;

- Cura i rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico, secondo quanto previsto dalla legge e dello Statuto;
- Promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini;
- Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali.

ART. 26 QUATER

REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio, se istituito, può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale e con il voto favorevole reso a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di revoca, si procede alla relativa surroga nella stessa seduta del Consiglio Comunale.

2. La carica di Presidente del Consiglio Comunale, se istituito, è incompatibile con quella di capogruppo.

SEZ. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 27

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 28

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se istituito che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se istituito è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate dal regolamento, che regola in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Sindaco, quale presidente del Consiglio Comunale, o il Presidente del Consiglio se istituito assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART. 29

FUNZIONI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere Comunale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato con il corpo elettorale che lo ha eletto.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida sempreché tale surroga sia ammessa dalla legge.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consigliere Comunale gode delle prerogative ed ha diritto alle indennità a tal fine previste dalla legge.
4. Nei modi previsti dalla legge, ciascun Consigliere Comunale rende la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale propria e di quella del coniuge, se questi lo consente.
5. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del suo mandato.
6. Per lo stesso motivo possono chiedere la visione di atti ed ottenere copia.
7. Nei casi specificatamente determinati dalla legge, e dai Regolamenti Comunali, il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio.
8. Ogni Consigliere Comunale ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale.
9. Può richiedere al Sindaco di sottoporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, nei limiti della competenza di ciascun organo, l'esame di questioni riguardanti la popolazione e il territorio comunale.
10. Ciascun Consigliere Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, può richiedere ed ottenere assistenza giuridico-amministrativa dal Segretario Comunale.
11. Nei modi previsti dal Regolamento Comunale, ogni Consigliere Comunale ha diritto di presentare interpellanze e mozioni.
12. Su ogni richiesta scritta presentata al Sindaco, al Segretario Comunale o al Dirigente Comunale, il Consigliere Comunale deve ottenere tempestiva risposta anche negativa.
13. La legge disciplina i casi di astensione del Consigliere Comunale dalle deliberazioni consiliari.
14. E' considerato Consigliere Anziano colui che ha ricevuto più voti nelle elezioni ed in caso di parità il più anziano di età.

ART.29 BIS

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. La discussione sulle linee programmatiche si

conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 30

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari liberamente scelti e formati da almeno 2 componenti.
2. Possono costituire, comunque, gruppo consiliare autonomo i Consiglieri comunali eletti in una lista con meno di due rappresentanti in Consiglio Comunale.
3. Ogni Consigliere Comunale deve manifestare l'appartenenza ad un gruppo consiliare entro dieci giorni dalla deliberazione di convalida.
4. Il regolamento comunale disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi consiliari e per lo svolgimento delle funzioni di Capogruppo Consiliare.
5. L'Amministrazione Comunale nei limiti delle disponibilità di bilancio assicura a ciascun gruppo consiliare le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale.

ART. 31

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni Consiliari costituite nel suo seno con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica di ciascun Gruppo Consiliare, assicurando in ogni Commissione la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari.
2. I membri di ciascuna Commissione Consiliare sono nominati da ciascun Gruppo Consiliare in ragione del numero di competenze.
3. Le commissioni svolgono funzioni consultive e di proposta per gli organi istituzionali comunali.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni possono compiere studi, indagini ed audizioni.
5. Compatibilmente con le possibilità di organico e di bilancio, l'Amministrazione Comunale assicura le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di ogni Commissione Consiliare.
6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri ed il numero delle Commissioni Consiliari e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ART.31 bis

COMMISSIONE DI ISPEZIONE E DI INDAGINE AMMINISTRATIVA

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, comprendendo il Sindaco (o Presidente), può istituire al proprio interno commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze stesse, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatole, utilizza le strutture ed il personale dell'Ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina l'elezione del Consiglio, l'elezione del Presidente, il funzionamento della commissione comprese le finalità e gli ambiti in cui lavora .

SEZIONE II

GIUNTA COMUNALE

ART.32

FUNZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto al Sindaco.
 3. La Giunta collabora con il Sindaco:
 - per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
 - per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
 - per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
 - per la nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale, come disposto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- La Giunta, oltre le competenze di cui al comma 2 del presente articolo, adotta:
- le deliberazioni d'indirizzo per la concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal Regolamento Comunale e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive, per le quali necessita la valutazione di interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
 - la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
 - la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la corresponsione dell'indennità di funzione ai responsabili di servizi;
 - la deliberazione che determina le aliquote dei tributi e tariffe dei servizi;
 - il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, come appositamente previsto dalla legge;
 - le delibere di approvazione dei progetti dei lavori pubblici ;

- lo schema di deliberazione relativo al bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per la successiva approvazione consiliare;
- la delibera di approvazione della proposta di rendiconto di gestione e della relazione illustrativa ex art.231 del T.U.E.L.;

In forma residuale, approva ogni altro provvedimento previsto dal T.U.E.L. e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta

ART.33

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1.La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei.

2.Il Sindaco, in relazione alle esigenze concrete del Comune, determina il numero e nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio per un massimo di due, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e ne comunica i nominativi al Consiglio, nella prima seduta utile.

3.Ogni provvedimento di nomina di un Assessore deve indicare anche l'ambito di esercizio dei poteri inerenti alla carica e le materie che formano oggetto della sua competenza.

4.La nomina di un Assessore non consigliere comunale dev'essere giustificata dal possesso di particolari titoli o requisiti di professionalità o competenza tecnico amministrativa che documentino la capacità del candidato relativamente alla mansione che gli è stata affidata.

5.L'Assessore non consigliere partecipa alle sedute consiliari senza diritto di voto e la sua presenza non concorre alla determinazione del numero legale per la validità della seduta.

ART. 34

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. Si riunisce in via ordinaria nei giorni fissati dal Sindaco periodicamente.

2. In via straordinaria si riunisce ogniqualvolta è convocata dal Sindaco su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza degli Assessori Comunali.

3. Le modalità di convocazione delle riunioni e di determinazione dell'ordine del giorno delle sedute sono deliberate dalla Giunta nella sua prima riunione e successivamente ogniqualvolta ritiene opportuno modificarle.

4. La determinazione del calendario delle sedute ordinarie della Giunta e delle sue modalità di convocazione dev'essere comunicata tempestivamente a tutti i Consiglieri ed Assessori Comunali.

5. Ciascun Assessore ha diritto di proposta per le materie di competenza della Giunta.

6. Le sedute della Giunta Comunale sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Le proposte di deliberazione della Giunta si intendono approvate se conseguono la maggioranza dei voti favorevoli dei votanti, non considerandosi tali gli astenuti e coloro che hanno depositato scheda bianca o nulla.

SEZ. III

IL SINDACO

ART. 35

ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.
5. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
8. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.
9. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
10. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
11. La commissione nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
12. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

ART. 36

POTERE DI DELEGA

1. Il Sindaco può delegare in via generale ad uno o più Assessori ed, in casi speciali, ad un Consigliere Comunale, il compimento degli atti di sua competenza.

ART. 37

VICE-SINDACO

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza,
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

SEZ. IV

DISPOSIZIONI COMUNALI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 38

TERMINE DECORRENZA PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE UN ORGANO ISTITUZIONALE

1. Ogniqualvolta si verifichi la cessazione dalla carica di un componente un organo istituzionale od altro organismo comunale, l'organo competente deve provvedere alla sua sostituzione entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
2. A tal fine, in caso di dimissioni, il termine decorre dalla data di registrazione nel protocollo comunale della comunicazione scritta.
3. L'iscrizione a protocollo della lettera di dimissioni rende le stesse irrevocabili.

ART. 39

IRREVOCABILITA' DELLE DIMISSIONI

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al comma 1, assicura condizioni di pari opportunità ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza e correttezza, siano esenti da conflitto di interessi e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, un comportamento improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione delle funzioni.

ART. 40

REVOCA DI ASSESSORE

1. La revoca di un Assessore da parte del Sindaco, dev'essere preceduta dal contraddittorio con l'interessato.

2. Entro dieci giorni dalla data del provvedimento, il Sindaco convoca il Consiglio comunale per comunicare la revoca dell'Assessore. Alla surroga dell'Assessore revocato, il Sindaco provvede entro dieci giorni dalla seduta consiliare di comunicazione della revoca.

3. Fino allo scadere del termine indicato al precedente comma, il Sindaco può ritirare il provvedimento di revoca che comunque produce i suoi effetti il giorno successivo alla seduta consiliare di comunicazione dello stesso provvedimento.

ART. 41

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA

1. I poteri per l'esercizio delle funzioni comunali sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta, al Sindaco, alla Dirigenza ed al Segretario comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO VII

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 42

CONSULTE COMUNALI

1. Possono istituirsi Consulte Comunali quali strumenti di partecipazione dei membri, singoli o associati, della collettività locale, all'Amministrazione del Comune.
2. Le consulte sono articolate per materia e svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività propria degli organi collegiali istituzionali.
3. La composizione delle Consulte dovrà prevedere la partecipazione dei Consiglieri Comunali, assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari.
4. Il Regolamento individua gli atti amministrativi per i quali è obbligatoria la richiesta di parere delle consulte e determina il termine entro il quale lo stesso parere, se non espresso si ha per acquisito.

ART. 43

COMITATO DI GESTIONE

1. I regolamenti comunali che disciplinano l'erogazione di servizi comunali a domanda individuale, aventi rilevanza imprenditoriale, devono prevedere l'istituzione di un comitato di gestione rappresentativo degli utenti, con funzione consultiva e di controllo sugli indirizzi gestionali e le prestazioni erogate con il servizio.

ART. 44

CONFERENZA DELLE FORMAZIONI SOCIALI

1. Prima di deliberare l'assunzione di un nuovo servizio socio-educativo anche a rilevanza imprenditoriale già svolto nel territorio comunale o in quello limitrofo da libere forme associative non aventi scopo di lucro, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti dei gestori ed utenti del servizio, dei Gruppi Consiliari Comunali, oltreché delle formazioni sociali presenti nel territorio comunale che ne facciano richiesta.
2. La conferenza valuta l'utilità sociale e l'efficacia del servizio svolto e propone forme di collaborazione alternative all'assunzione dello stesso servizio da parte del Comune.
3. La conferenza dev'essere convocata, anche in caso di dismissione di un servizio comunale socio-educativo, per ricercare forme alternative alla dismissione o, comunque, alla cessazione definitiva dello stesso.

CAPO VIII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 45

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1.L'attività gestionale è improntata ai criteri di legalità, imparzialità, trasparenza, buon andamento, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità nei confronti degli obiettivi perseguibili dall'Ente.

2.Cardine del nuovo modello amministrativo del Comune è il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e le funzioni di gestione spettanti al Direttore Generale, se esistente, oppure al Segretario Comunale, se incaricato delle funzioni di Direttore Generale, ed ai responsabili delle posizioni organizzative.

3.L'attività amministrativa del Comune è finalizzata al conseguimento dei risultati mediante l'organizzazione del lavoro con criteri di flessibilità in modo da consentire l'impiego razionale di tutti i settori produttivi, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi degli organi di governo e dei criteri di economicità ed efficacia.

4.Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fissa le norme generali di funzionamento del proprio apparato burocratico ed in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.

5.L'organizzazione strutturale rivolta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme dell'apposito regolamento, è articolata in Aree, Servizi e Uffici o Unità Operative.

6.L'area diretta da un responsabile di posizione organizzativa è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente, destinata:

- alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
- alla programmazione;
- alla realizzazione degli interventi di competenza;
- al controllo delle operazioni nel loro percorso;
- alla verifica finale dei risultati.

7.Il servizio costituisce un'articolazione dell'Area. Interviene in modo organico in un ambito definito di materia o di disciplina al fine di fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente, svolge, inoltre, precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di una attività organica.

8.L'ufficio costituisce un'unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività.

ART.46

SEGRETARIO COMUNALE

1.Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione che gli sono assegnati dalla legge, assicurando assistenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare, partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

ART.47

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Ente sono stabilite dall'art.108 del T.U.E.L. e dal Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

ART.48

TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi del nuovo ordinamento professionale, l'Ente individua posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato:

- Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- Lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomie ed esperienza.

2. Tali posizioni di responsabilità, date le dimensioni demografiche del Comune e la struttura dell'Ente, possono essere identificati nei responsabili di area o servizi e possono essere attribuite solo a dipendenti appartenenti alla categoria D. Trattandosi di Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra, ai sensi dell'art.109, comma 2 del T.U.E.L. vengono conferite con provvedimento scritto e motivato del Sindaco, sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale. Inoltre la copertura delle suddette posizioni di responsabilità può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco per un periodo massimo non superiore a 5 anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità con cui sono state conferiti. Detti incarichi possono essere revocati prima della scadenza con provvedimento scritto e motivato del Sindaco nelle seguenti ipotesi:

- a) intervenuti mutamenti organizzativi circa la struttura dell'Ente;
- b) accertamento specifico di risultati negativi, ossia in caso di mancato raggiungimento, al termine di ogni esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dall'art.94 del

T.U.E.L.. Prima di procedere alla revoca anticipata dell'incarico è fatto obbligo di acquisire in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

4. Ai titolari di posizioni organizzative responsabili di area, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, sono affidati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati, definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico e la connessa organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione.

5. Si rinvia al Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e alle specifiche disposizioni di legge per la disciplina e la disamina delle varie competenze dei singoli responsabili degli uffici e dei servizi.

6. Per dare effettiva attuazione agli obiettivi del programma amministrativo, i titolari di posizioni organizzative partecipano alla previsione delle risorse materiali, finanziarie e umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

7. Nell'ambito delle materie di propria competenza, i responsabili di posizioni organizzative individuano i responsabili delle attività istruttorie e d'ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi, secondo le norme vigenti.

ART.48 bis

PERSONALE DEL COMUNE

1. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa comunale, il personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, può essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzarne la professionalità.

CAPO IX

ORGANISMI DI CONTROLLO DELL' ATTIVITA' COMUNALE

ART. 49

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inottemperanza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulla legittimità e regolarità contabile della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione al rendiconto l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Per la disciplina delle competenze di tale collegio si rinvia a specifiche disposizioni di legge in materia e al Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ART. 50

DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con gli altri Enti interessati per la gestione associata dell'istituto del Difensore Civico.
2. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale e presso le istituzioni comunali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.
3. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
4. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la collettività comunale.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalla Amministrazione Comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
6. Il dipendente comunale che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge.

ART. 51

RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico annualmente invia al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità, formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale sulla base della relazione del Difensore Civico, invita gli organi comunali competenti ad adottare misure necessarie a rimuovere le cause permanenti dei ritardi od inefficienze riscontrate, ivi compreso la promozione di eventuali procedimenti disciplinari a carico di dipendenti inadempienti.
3. Qualora il Difensore Civico rilevi che il ritardo o l'inadempimento nel compimento di un atto è imputabile al Sindaco, o ad un suo delegato, invita lo stesso a provvedere dando comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ART. 52

REQUISITI DI ELEGGIBILITA', TRATTAMENTO ECONOMICO ED ORGANIZZAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il presente Statuto sarà integrato per la parte relativa alla disciplina delle modalità di elezione del 1Difensore Civico, ai requisiti di eleggibilità al suo trattamento economico ed all'organizzazione del suo ufficio, in relazione alla determinazione circa la forma di collaborazione con altri Comuni per la gestione dell'Istituto.
2. Il regolamento comunale, inoltre, disciplinerà le modalità di svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

ART. 53

CONTROLLO SUGLI ATTI

1.Per effetto dell'entrata in vigore delle norme modificative del testo costituzionale di cui alla Legge Costituzionale n.3/2001, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale non sono più soggette al controllo dell'O.RE.CO.

ART.53 BIS

PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

- 1.Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art.147 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.
- 2.Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO IV

L'AUTONOMIA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE

ART.54

AUTONOMIA FINANZIARIA

1.Il Comune, con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e da altri Enti, con l'attenta gestione del proprio patrimonio mira a perseguire condizioni di autonomia finanziaria, mediante l'equilibrato rapporto tra programmi da attuare e risorse economiche da acquisire.

2.La Giunta attiva tutte le necessarie procedure previste da norme di legge generali e speciali, al fine di reperire le risorse necessarie al finanziamento di programmi di investimento che possano rientrare nei benefici previsti dalle norme stesse.

3.Le risorse derivanti da alienazione del patrimonio disponibile non destinate per legge ad altre finalità, finanziano gli interventi previsti dai programmi secondo le priorità stabilite dal Comune.

4.Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese non effettuabili con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicare l'equilibrio.

ART.55

AUTONOMIA IMPOSITIVA

1.Il Comune provvede all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e perequazione, assicurando che la partecipazione del cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2.L'istituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale costituisce il mezzo indispensabile per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3.I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate dovranno usufruire di mezzi adeguati alla rilevanza del servizio. L'Ente assume idonee iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto attraverso un'idonea programmazione concordata con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4.I servizi assicureranno il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) acquisizione all'Ente delle entrate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
- b) massima semplificazione degli adempimenti degli utenti anche l'uso di moderni mezzi di comunicazione informatica;
- c) tempestiva informazione dei contribuenti in merito alla conoscenza delle norme tributarie e tariffarie e loro modifiche attraverso una forma di comunicazione idonea alla conoscenza degli obblighi e dei mezzi di tutela dei propri diritti.

ART.56

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1.I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, relativi allo statuto del contribuente e, in particolare alle seguenti disposizioni:

- a) informazione del contribuente con ogni mezzo disponibile;
- b) conoscenza degli atti e semplificazione;
- c) chiarezza e motivazione degli atti;
- d) rapporti tra utente e apparato burocratico dell'Ente basato sul principio di collaborazione, rispetto e buona fede;
- e) interpello del contribuente. Il Comune mediante necessario adattamento, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto dall'art. 11 della L. 212/2000.

ART.56 BIS

LA CONTABILITA' COMUNALE

Con effetto dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente norma, previo adeguamento del Regolamento di contabilità, la Giunta Comunale adotta il sistema di contabilità economica, in conformità all'art. 232 T.U.E.L. e il controllo di gestione di cui all'art. 147 e 196 del predetto T.U.E.L..

TITOLO V

MORME TRANSITORIE

ART.57 REVISIONE DELLO STATUTO

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1.Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
- 2.Dell'entrata in vigore viene data la massima pubblicità mediante impiego delle iniziative ritenute più idonee.
- 3.E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.